



Titolo

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE TESSERAMENTI – RICORSO – NOTIFICA DEL RICORSO ALL'ORG
CHE HA EMANATO L'ATTO – MANCATA NOTIFICA - - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

Descrizione

Il ricorso avverso un provvedimento di svincolo, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CGS, deve essere tempestivamente notificato, entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento, anche all'organo che ha emanato l'atto che, perciò, costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della giustizia sportiva (CFA, SS.UU., n. 95/2022-2023). A presidio del principio del contraddittorio, espressamente evocato dall'art. 44, comma 1, CGS, è posta anche la disposizione di cui all'art. 44, comma 6, CGS, la quale prevede che tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori. La natura perentoria del termine sarebbe inefficace qualora non fosse assistita dalla sanzione della inammissibilità del ricorso che non sia stato tempestivamente comunicato a tutti i soggetti necessari del giudizio entro i termini previsti dal Codice.

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 125/CFA/2022-2023/C

Presidente

Torsello

Relatore

Tucciarelli

Riferimenti normativi

art. 44, comma 1, CGS; art. 44, comma 6, CGS;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0125 CFA del 28 giugno 2023 (A.S.D. ATLETICO VESCOVIO RN/Sig. Andrea Levantini)